



CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

- Chiarimenti sul regime del Patent Box
- Chiarimenti sulla disciplina degli interpelli
- Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale
- Chiarimenti sulle operazioni di “leverage buy out”

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’

- Operazioni nei confronti di esportatori abituali
- Distacco del personale esente da Iva
- Deduzione dei costi di carburante
- Integrale deducibilità dei costi per l’acquisto di un veicolo strumentale

Chiarimenti sul regime del Patent Box

Agenzia delle entrate – Circolare del 7 aprile 2016, n.11/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali (cd. "Patent Box") introdotto dal dl 23 dicembre 2014, n.190 (cd. Legge di Stabilità per il 2015). L'Agenzia delle entrate, in particolare, ha chiarito che:

- il contribuente che per l'anno 2015 non abbia esercitato l'opzione, ma abbia presentato istanza di *ruling* entro la fine del medesimo anno, può fruire tardivamente dell'agevolazione versando contestualmente la sanzione di 250 euro di cui all'art.2 del dl 2 marzo 2012, n.16;
- al fine di consentire l'accesso al regime agevolato da parte delle aziende non ancora dotate di sistemi di contabilità analitica, per la determinazione della quota di reddito agevolabile (cd. "*nexus ratio*") nel primo triennio (2015-2017) possono essere presi in considerazione anche dei costi relativi ai beni immateriali che non rientrano nella definizione prevista dall'art.6 del dl 24 gennaio 2015, n.3;
- in caso di utilizzo diretto o indiretto delle proprietà intellettuali, il reddito agevolabile è costituito dalle componenti positive, quali *royalties* o canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti o indiretti ad essi connessi;
- in caso di operazioni straordinarie (fusione, scissione o conferimento di azienda) l'Amministrazione valuterà *case by case* in sede di controllo, se le operazioni straordinarie in esame abbiano effettivamente ad oggetto un'azienda che rispetti le condizioni previste per l'accesso al regime agevolato.

[torna su](#)

Chiarimenti sulla disciplina degli interpelli

Agenzia delle entrate – Circolare del 1 aprile 2016, n.9/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina degli interpelli di cui al dlgs 24 settembre 2015, n.156, in attuazione del dl 11 marzo 2014, n.23 (cd. "Legge Delega"). L'Agenzia delle entrate, in particolare, ha chiarito che:

- l'istanza di interpello deve essere presentata:
 - (i) prima della scadenza dei termini ordinari di presentazione della dichiarazione (ie. 30 settembre), se riferita a comportamenti che trovano attuazione mediante la presentazione della dichiarazione stessa;
 - (ii) prima dell'assolvimento dell'obbligo fiscale oggetto dell'istanza (come nel caso degli interpelli in materia di imposta di registro, per i quali occorre fare riferimento, ad esempio, alla presentazione dell'atto per la registrazione);
- l'interpello ordinario di tipo "qualificatorio" può essere applicato anche ai casi in cui oggetto di obiettiva incertezza è la qualificazione giuridico-tributaria della fattispecie e, dunque, con riferimento all'applicazione della norma più che alla sua interpretazione;
- l'interpello "probatorio" è attivabile solamente nelle ipotesi espressamente previste nelle disposizioni sostanziali di riferimento di cui all'art.11, comma 1, lett.b) del dl 27 luglio 2000, n.212 (cd. Statuto dei diritti del contribuente) attribuendo in capo al contribuente, l'onere di fornire nell'istanza ogni elemento di valutazione utile ai fini della risposta.

[torna su](#)

Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale

Assonime – Circolare del 1 aprile 2016, n.10

Assonime ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina attuativa degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui all'art.1 del dlgs 14 settembre 2015, n.147. In particolare Assonime chiarisce che:

- la nuova procedura di *ruling* internazionale viene estesa, oltre alle ipotesi espressamente previste dall'art.31-ter del dpr 29 settembre 1973, n.600, anche a diverse fattispecie purché inerenti a componenti del reddito di impresa a carattere transnazionale;
- la nuova procedura di *ruling* è, altresì, estesa alle imprese estere attualmente prive di stabile organizzazione in Italia che intendono investire nel territorio italiano per il tramite di una stabile

- organizzazione;
- è prevista la possibilità di far valere retroattivamente l'accordo concluso tra contribuente e Amministrazione finanziaria (cd. roll back):
 - (i) qualora l'accordo consegua ad altri accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (art.31-ter, comma 2 dpr n.600 cit.); ovvero
 - (ii) qualora le circostanze di fatto o di diritto poste a base dell'accordo ricorrano per uno o più periodi d'imposta precedenti alla stipula (art.31-ter, comma 3 dpr n.600 cit).

[torna su](#)

Chiarimenti sulle operazioni di "leverage buy out"

Agenzia delle entrate – Circolare del 30 marzo 2016, n.6/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle componenti reddituali destinate a soggetti localizzati in Paesi esteri connesse alle fonti di finanziamento utilizzate nell'ambito delle operazioni di acquisizione con indebitamento (cd. "leverage buy out" o LBO). In particolare l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- per i soggetti Ires, gli interessi passivi derivanti da operazioni di LBO devono essere considerati inerenti e quindi deducibili nei limiti previsti dall'art.96 del Tuir (30 per cento del risultato operativo lordo) e, ove applicabili, secondo quanto previsto dalle norme relative al tranfer pricing;
- le operazioni di LBO o MLBO ("merger leveraged buy out") contestate dall'Amministrazione finanziaria poiché ritenute di natura elusive, dovranno essere riconsiderate dagli Uffici ed eventualmente abbandonate, salvo che non si riscontrino altri specifici profili di artificiosità dell'operazione;
- nelle ipotesi in cui si dimostri che le eccedenze di interessi passivi indeducibili e di perdite siano esclusivamente quelle relative ai finanziamenti ottenuti dalla società veicolo (cd. "Special Purpose Vehicle" o SVP) per porre in essere un'operazione LBO, potranno trovare accoglimento le istanze di disapplicazione della disposizione antielusiva di cui all'art.172, comma 7 del Tuir.

[torna su](#)

Operazioni nei confronti degli esportatori abituali

Corte di Cassazione – Sentenza del 24 marzo 2016, n.5852

La Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto a fruire del cd. plafond, che consente di acquistare o importare beni e/o servizi senza applicazione dell'Iva, deve essere riconosciuto solamente agli esportatori abituali che effettuano le operazioni di cui alle lett.a) e b) dell'art.8, comma 1 del Decreto Iva e non anche ai loro fornitori di cui al medesimo art.8, comma 1, lett.c).

[torna su](#)

Distacco del personale esente da Iva

Corte di Cassazione – Sentenza del 23 marzo 2016, n.5738

La Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di Iva, ai sensi dell'art.8, comma 35 del dl 11 marzo 1988, n.67, il rimborso del costo del personale dipendente di una società, distaccato presso altra, è esente da Iva soltanto se la controprestazione del distaccatario consiste nel rimborso di una somma pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante. Tale principio, infatti, introduce un'eccezione al regime ordinario dell'Iva in quanto il distacco del personale, pur integrando in astratto una prestazione di servizi soggetta ad Iva, non può essere considerata tale nell'ipotesi in cui il beneficiario rimborsi al cedente il solo costo del personale utilizzato.

[torna su](#)

Deduzione dei costi di carburante

Corte di Cassazione – Sentenza del 18 marzo 2016, n.4260

La Corte di Cassazione ha chiarito la possibilità di detrarre l’Iva assolta sull’acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa, è subordinata al fatto che le cd. “schede carburante” rilasciate dall’addetto alla distribuzione, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge. Secondo la Corte, infatti, ai sensi dell’art.1 del dpr 10 novembre 1997, n.444, concernente la disciplina relativa agli acquisti di carburante, è previsto che:

- le “schede carburante” devono essere redatte in conformità del modello allegato al dpr n.444 cit. sostitutiva della fattura di cui all’art.22, comma 3 del Decreto Iva;
- le stesse schede devono contenere, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, i dati identificativi del soggetto d’imposta che acquista il carburante, nonché il numero dei chilometri percorsi alla fine di ogni mese o trimestre, necessari ai fini antielusivi;
- l’ammontare complessivo delle operazioni annotate su ciascuna scheda deve essere registrato in un apposito registro entro il termine di cui all’art.25 del Decreto Iva (ie. quindici giorni dall’emissione della scheda).

[torna su](#)

Integrale deducibilità dei costi per l’acquisto di un veicolo strumentale

Corte di Cassazione – Sentenza del 29 gennaio 2016, n.1691

La Corte di Cassazione ha chiarito che il beneficio del credito d’imposta di cui all’art.8 del dl 23 dicembre 2000, n.388 per l’acquisto di un bene strumentale nuovo, è riconosciuto per l’intero costo solo se, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza di cui agli artt.109 e 164 del Tuir, il contribuente dimostri l’esclusiva strumentalità del bene acquistato all’esercizio dell’impresa. Secondo la Corte, infatti, ai fini dell’integrale deducibilità dei costi di acquisto di un veicolo l’onere di dimostrare l’esclusiva strumentalità del veicolo ed il suo esclusivo utilizzo nell’ambito dell’esercizio dell’attività (a prescindere dalla mera indicazione formale della qualità del mezzo risultante dal libretto di circolazione) spetta a chi invoca la sussistenza dei relativi presupposti, cioè al contribuente.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; Guida Normativa edita da “Il Sole24Ore”; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it